#### **PREFAZIONE**

"Il processo serve al diritto (...) come il diritto serve al processo". Questa celebre affermazione, formulata da Francesco Carnelutti, dà ragione del piacere con cui la Direzione accoglie il nuovo volume della Collana, dedicato al nuovo Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile: com'è noto, il Titolo reca la rubrica "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie".

L'opera si propone, infatti, di evidenziare l'indissolubile legame intercorrente tra norme sostanziali e norme processuali, ponendo in rilievo come le prime possano esplicare la propria efficacia soltanto attraverso le seconde: ciò soprattutto allorquando la vicenda giudiziaria coinvolga soggetti c.d. deboli, in primis i minori.

Non risulta perciò casuale, ma, al contrario, del tutto rispondente alla ratio ispiratrice del volume, il sottotitolo Commento ragionato, locuzione con la quale, a nostro sommesso avviso, gli Autori intendono rendere immediatamente manifesto che l'obiettivo perseguito non è soltanto quello di esporre il disposto normativo, il che sarebbe già stato alquanto impegnativo, data la novità della disciplina, ma altresì di fornire un supporto organico e articolato a quanti siano, a qualunque titolo, interessati ai procedimenti relativi alle persone e alla famiglia: supporto connotato da una disamina scientifica dei vari articoli mai disgiunta, però, dall'ottica pratica dell'operatore del diritto; ciò nella prospettiva di fornire un reale contributo alla risoluzione delle difficoltà concrete che ineluttabilmente scaturiranno, e in parte sono già scaturite, dall'effettiva applicazione della riforma.

Sotto tale profilo il volume si inserisce appieno nella linea editoriale della Rivista, e, quindi, della Collana, concepita dal fondatore come una "palestra" dove chiunque sia connotato da approccio scientifico e serietà di intenti possa dialogare e interagire con gli altri cultori delle tematiche giuridiche afferenti alle persone e alla famiglia.

Sono sicuramente individuabili tre direttrici di indagine seguite dagli Autori.

VI PREFAZIONE

L'opera si sofferma, innanzitutto, sulla centralità assunta dai procedimenti volti a tutelare il rapporto di filiazione, centralità che rappresenta una delle connotazioni principali della riforma. Alla soddisfazione per la compiuta giurisdizionalizzazione delle controversie concernenti i minori si accompagna, però, la preoccupazione determinata dall'assunzione del rito minorile quale modello generalizzato su cui sono stati "plasmati" tutti i procedimenti contemplati dalla nuova disciplina. Ciò a detrimento della corrispondenza tra norma sostanziale e norma processuale, corrispondenza che, come è stato evidenziato supra, dovrebbe costituire una caratteristica indefettibile di ogni ordinamento giuridico.

Siffatto inconveniente dà modo di soffermarsi su un'ulteriore tematica, connessa alla precedente, e cioè sul rapporto dialettico intercorrente tra i vari interessi coinvolti dalle dinamiche processuali. Particolare attenzione viene dedicata alla posizione dei genitori, che, ad avviso degli Autori, potrebbe talvolta essere pretermessa da un eccessivo garantismo nei confronti della prole minorenne: non casualmente viene utilizzata la locuzione "processo puerocentrico". Sotto tale profilo si auspica un maggior equilibrio tra l'autonomia dispositiva dei soggetti privati e il potere d'imperio dei soggetti pubblici, in primo luogo il giudice e il pubblico ministero.

Il Commentario ragionato si sofferma, poi, sulle difficoltà ermeneutiche concernenti varie disposizioni, difficoltà probabilmente inevitabili, vista la vastità e complessità della Novella legislativa, evidenziando la necessità di alcuni interventi correttivi da operarsi sia dallo stesso Legislatore, sia dalla giurisprudenza di legittimità, non esclusa quella costituzionale. Nell'attesa che ciò avvenga, l'opera si propone, riuscendovi appieno, di individuare e porre in risalto il maggior numero possibile di siffatte difficoltà ermeneutiche. Ciò non nell'ottica di una sterile contrapposizione polemica con la riforma, ma, al contrario, in uno spirito di sinergia con la stessa: per ognuna delle summenzionate difficoltà interpretative e/o applicative viene prospettata, infatti, una possibile soluzione, in un costante e fecondo dialogo tra de iure condito e de iure condendo.

Potremmo dedicare numerose altre considerazioni al contenuto dell'opera, ma non intendiamo annoiare il lettore. Ci sia però consentito esprimere un sincero sentimento di gratitudine nei confronti degli Autori, Costanzo Cea, Romolo Donzelli, Valerio Guidarelli, Valeria Mazzotta,

### NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 3 SESS: 25 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

PREFAZIONE VII

Adriana Neri, Giancarlo Savi (quest'ultimo ha per primo concepito l'idea del presente volume), per aver arricchito la comunità scientifica, dedicando tempo ed energie alla stesura del Commentario, e per aver deciso di pubblicarlo nella Collana della Rivista.

Non ci sembra secondario il fatto che gli Autori non siano riconducibili ad un'unica categoria professionale, ma annoverino al proprio interno autorevoli esponenti della magistratura, della professione forense, della docenza universitaria. Siffatta eterogeneità trova, infatti, i suoi fattori unificanti nella comunanza degli interessi scientifici e nella condivisione del desiderio di facilitare l'applicazione della riforma e di giovare, conseguentemente, alla collettività nazionale, in primis alla comunità degli studiosi e agli operatori delle aule giudiziarie.

Ne è scaturito un volume alquanto pregevole connotato costantemente da una profonda e autentica interazione tra scientia e ars. L'opera riconferma così la veridicità della nota massima, propria del mondo classico, secondo cui soltanto l'unione tra scientia e ars produce frutti capaci di sopravvivere nel tempo.

La Direzione

NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 4 SESS: 25 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

# NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 5 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

### INDICE SOMMARIO

Prefazione	V
Introduzione	1
T <sub>ITOLO</sub> IV- <i>BIS</i> NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE	
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 473-bis (Ambito di applicazione)	
Commento di Giancarlo Savi	
<ol> <li>Il sistema e la <i>mens legis</i></li></ol>	
c.c	12 14
Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante)	
Commento di Giancarlo Savi	
<ol> <li>Funzione ed efficacia della norma.</li> <li>La delega ad un componente del collegio ed i poteri ordinatorio e decisorio</li> <li>Le opportune precisazioni afferenti attività processuali tipiche.</li> <li>Il potenziale ruolo dei giudici onorari</li> <li>I collegamenti con il dato ordinamentale.</li> </ol>	
Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice)	
Commento di Giancarlo Savi	
<ol> <li>La norma e gli aspetti critici</li> <li>La nomina del curatore speciale del figlio minore</li> <li>I poteri officiosi dell'organo giudicante</li> <li>La prospettiva di una conclusione plausibile</li> </ol>	32 35

# NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 6 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

X		INDICE SOMMAR	O
	Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero)		
Coı	mmento di Giancarlo Savi		
1. 2. 3. 4. 5.	Il ruolo della parte pubblica	4	14 16 17 18
	Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore)		
Coı	mmento di Giancarlo Savi		
1. 2. 3. 4.	Premessa		51 52 56 57
	Art. 473-bis.5 (Modalità dell'ascolto)		
Coı	mmento di Giancarlo Savi		
1. 2. 3. 4. 5.	Il confronto del giudice con il figlio minore  L'ascolto personale di più figli  L'opportuna precisazione di luogo  Le nuove modalità di assunzione dell'atto e la sua documentazione  Le informazioni preventive del giudice al minore.	6	59 52 52 53 55
	Art. 473-bis 6		
	(Rifiuto del minore a incontrare il genitore)		
Coı	mmento di Giancarlo Savi		
1. 2. 3. 4.	Il rifiuto filiale a relazionarsi con il genitore	6	57 58 58 58
	Art. 473 <i>-bis.</i> 7		
	(Nomina del tutore e del curatore del minore)		
Cor	mmento di Romolo Donzelli e Valerio Guidarelli		
1. 2. 3. 4.	Premessa generale Il tutore Il curatore Il compenso del curatore		70 72 74

# NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 7 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

INDI	CE SOMMARIO	XI
	Art. 473-bis.8	
	(Curatore speciale del minore)	
Con	nmento di Romolo Donzelli e Valerio Guidarelli	
1. 2. 3. 4. 5.	L'ambito di applicazione  La nomina d'ufficio e i poteri del giudice.  Il curatore e gli altri professionisti chiamati a tutelare il minore  I casi di nomina del curatore  La nullità per omessa nomina.	81 81 83 85 89
6. 7.	Il procedimento di nomina ed i poteri conferiti al curatore speciale	93 95
	Art. 473- <i>bis</i> .9	
	(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)	
Con	nmento di Valerio Guidarelli	
1. 2. 3.	Premessa generale.  La nozione di <i>handicap</i> grave.  La responsabilità genitoriale	97 97 98
	Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare)	
Con	nmento di Valeria Mazzotta	
1. 2. 3.	La mediazione familiare per disinnescare la conflittualità della coppia genitoriale .  Informativa sulla mediazione	100 104 106
	Capo II DEL PROCEDIMENTO	
	DEL PROCEDIMENTO	
	Sezione I Disposizioni comuni al giudizio di primo grado	
	Art. 473-bis.11	
	(Competenza per territorio)	
Con	nmento di Giancarlo Savi	
1. 2. 3. 4.	La competenza per territorio del giudice	109 111 112 112

## NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 8 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

XII

	Art. 473 <i>-bis</i> .12 (Forma della domanda)	
Can		
Con	nmento di Costanzo Cea	
1.	La scelta di continuità del legislatore della riforma	114
2.	Le peculiarità del ricorso nel procedimento uniforme	115
3.	Il mancato rispetto delle prescrizioni normative: conseguenze	117
	Art. 473-bis.13	
	(Ricorso del pubblico ministero)	
Cor	mmento di Giancarlo Savi	
1.	Il ruolo della parte pubblica	120
2.	Il ricorso del pubblico ministero	120
3.	Le ulteriori notizie ed i limiti del dovere di <i>disclosure</i> in capo all'organo requirente.	122
4.	Il riferimento al ricorso presentato dai parenti, dal tutore, dal curatore e dal curatore	
	speciale	124
5.	L'inquadramento conclusivo	124
	A. 472 L: 14	
	Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)	
Cor	nmento di Costanzo Cea	
1.	Nomina del relatore e conferimento della delega	125
2. 3.	Fissazione dell'udienza di prima comparizione: i termini	127 128
ر 4.	Il termine per la notifica di ricorso e decreto	128
	Art. 473-bis.15	
	(Provvedimenti indifferibili)	
Cor	mmento di Costanzo Cea	
1.	I presupposti dei provvedimenti indifferibili	130
2.	La natura cautelare	131
3.	L'istruttoria sommaria	132
4.	Ufficiosità dei provvedimenti: limiti	132
5.	L'udienza di conferma	134
6.	Tutela cautelare ante causam: rinvio	135
	Art. 473-bis.16	
	(Costituzione del convenuto)	
Cor	mmento di Costanzo Cea	
1.	Il contenuto della comparsa di risposta	137
2.	Il termine di costituzione	138

INDICE SOMMARIO

# NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 9 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

INDIO	CE SOMMARIO	XIII
	Art. 473 <i>-bis</i> .17 ( <i>Ulteriori difese</i> )	
Con	nmento di Costanzo Cea	
1. 2.	Il contenuto delle ulteriori difese	139 140
	Art. 473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione)	
Con	nmento di Romolo Donzelli	
1. 2. 3.	Considerazioni introduttive	142 144 146
4.	Gli obblighi documentali nei procedimenti a base negoziale	147
5.	Il problema della <i>privacy</i> in riferimento ai dati super-sensibili	150
6.	Le sanzioni	151
	Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova)	
Con	nmento di Costanzo Cea	
1. 2. 3.	Le domande su diritti indisponibili	154 155 156
	Art. 473-bis.20	
	(Intervento volontario)	
Con	nmento di Valerio Guidarelli	
1. 2. 3. 4. 5.	Premessa generale.  L'intervento dei figli maggiorenni.  L'intervento dei nonni  L'intervento del padre biologico nel giudizio di disconoscimento della paternità.  Le conseguenze in caso di intervento tardivo.	158 158 160 162 163
Con	Art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti) nmento di Costanzo Cea	
1.		166
1. 2. 3.	La verifica della regolarità del contraddittorio	167
4	c.p.c	168 173

## NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 10 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

XIV INDICE SOMMARIO

#### Art. 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice)

Commento di Costanzo Cea		
1. Mancata conciliazione e continuazione del processo: ascolto delle parti ed istruttoria sommaria	177 179 180 182 183 184 185 185	
Art. 473-bis.23		
(Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti)		
Commento di Costanzo Cea		
<ol> <li>La previgente normativa</li> <li>Le novità della riforma</li> <li>L'ufficiosità della pronuncia</li> <li>L'impugnazione dei provvedimenti: rinvio</li> </ol>	189 190 191 191	
Art. 473-bis.24		
(Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)		
Commento di Costanzo Cea		
<ol> <li>La previgente normativa: lo stato dell'arte</li> <li>Il giudice competente per il reclamo</li> <li>I provvedimenti reclamabili: a) quelli ex art. 473-bis.21, ultimo comma; b) quelli ex art. 473-bis.22, ultimo comma; c) quelli ex art. 473-bis.15; d) quelli ex art. 473-bis.23;</li> </ol>	192 194	
e) i provvedimenti cautelari ante causam  4. Il procedimento	195 202 202 202 203 203 204 204 204	
Art. 473-bis.25		
(Consulenza tecnica d'ufficio)		
Commento di Valerio Guidarelli		

Premessa generale.....

206

# NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 11 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

INDI	CE SOMMARIO	XV
2. 3. 4. 5.	Lo scopo perseguito dal legislatore	208 209 210 211
	Art. 473-bis.26	
0	(Nomina di un esperto su richiesta delle parti)	
Cor	nmento di Valeria Mazzotta	
1. 2. 3.	Il coordinatore genitoriale e l'esperto nominato dal giudice	212 216 218
	Art. 473-bis.27	
	(Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)	
Cor	mmento di Valeria Mazzotta	
1. 2. 3.	L'interazione tra giustizia e servizi socio assistenziali	221 225 227
	Art. 473-bis.28	
	(Decisione della causa)	
Cor	mmento di Costanzo Cea	
1. 2.	La fase decisoria	229 230
	Art. 473-bis.29 (Modificabilità dei provvedimenti)	
Cor	nmento di Romolo Donzelli	
1. 2. 3. 4. 5.	L'ambito di applicazione	232 233 235 237 239
	Sezione II Dell'appello	
	Art. 473-bis.30	
C-	(Forma dell'appello)	
Cor	mmento di Romolo Donzelli	
1	Considerazioni introduttive	241

# NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 12 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

AVI	INDICE SON	IMARIO
2.	Il rinvio all'art. 342 c.p.c	242
3.	Il coordinamento tra l'art. 473-bis.20 e l'art. 473-bis.12 c.p.c	244
4. 5.	La struttura e i motivi dell'atto di appello	244
٦.	sentenza di primo grado	248
6.	Cenni ai reclami e al ricorso per cassazione	251
	Art. 473-bis.31	
	(Decreto del presidente)	
	Art. 473-bis.32	
	(Costituzione dell'appellato e appello incidentale)	
Con	nmento di Romolo Donzelli	
1. 2.	La fisionomia generale della fase introduttiva dell'appello	255 256
	Art. 473-bis.33 (Intervento del pubblico ministero)	
Con	nmento di Giancarlo Savi	
1. 2. 3.	Il pubblico ministero in grado di appello	258 259 260
	Art. 473-bis.34	
	(Udienza di discussione)	
Con	nmento di Romolo Donzelli	
1.	L'udienza di discussione	262
2.	Le liti attuative in appello	263
3.	L'inibitoria, i provvedimenti provvisori e il reclamo	264
	Art. 473-bis.35	
	(Domande ed eccezioni nuove)	
Con	nmento di Giancarlo Savi	
1.	L'eccezione alla regola generale	266
2. 3.	Le ragioni della tutela differenziata e l'opzione percorsa	268
ο,	disponibili	269
4.	Una conclusione provvisoria	270
5.	Un cenno in prospettiva dell'istituzione del nuovo tribunale unico	272

# NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 13 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

INDICE SOMMARIO		XVII
Dell'A	Sezione III attuazione dei provvedimenti	
(Ga)	Art. 473-bis.36 ranzie a tutela del credito)	
Commento di Romolo Donzelli		
giudiziale	tà a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca	275 277 278
(Paş	Art. 473-bis.37 gamento diretto del terzo)	
Commento di Romolo Donzelli		
1 0	da parte del terzo	279 280
(Attuazione d	Art. 473-bis.38 lei provvedimenti sull'affidamento)	
(Provvedimenti	Art. 473-bis.39 in caso di inadempienze o violazioni)	
Commento di Romolo Donzelli		
<ol> <li>La soluzione delle controversie</li> <li>La modifica dei provvedimenti</li> <li>L'attuazione in via diretta</li> <li>L'attuazione in via indiretta</li> <li>Le misure coercitive</li> <li>Il risarcimento del danno</li> <li>La competenza ed il procedime</li> </ol>	into	283 285 285 287 289 290 295 297 303
DIS	Capo III SPOSIZIONI SPECIALI	
	Sezione I	
Della vi	IOLENZA DOMESTICA O DI GENERE	
(2	Art. 473-bis.40 Ambito di applicazione)	
Commento di Valeria Mazzotta		
	so familiare	307 312

### NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 14 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

XVIII

Art. 473-bis.41 (Forma della domanda) Commento di Valeria Mazzotta 1. 315 317 Art. 473-bis.42 (Procedimento) Commento di Valeria Mazzotta 320 2. 323 327 Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare) Commento di Valeria Mazzotta 329 2. La formazione specifica del mediatore familiare in caso di violenza o abuso . . . . 332 Art. 473-bis.44 (Attività istruttoria) Commento di Valeria Mazzotta Gli speciali poteri del giudice nel processo con allegazioni di violenza o abusi. . . La nomina del consulente tecnico e l'incarico di indagine ai servizi sociali. . . . . 337 Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore) Commento di Valeria Mazzotta 1. 339 Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice) Commento di Valeria Mazzotta Il provvedimento "più idoneo" in caso di fondatezza dell'allegazione di violenza o 345 2. 347

INDICE SOMMARIO

## NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 15 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

INDICE SOMMARIO XIX

#### Sezione II

Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni

### Art. 473-bis.47 (Competenza)

Cor	mmento di Adriana Neri	
<ol> <li>2.</li> </ol>	La disciplina speciale per i procedimenti di separazione e divorzio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni	351 353
	Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali)	
Cor	mmento di Adriana Neri	
1. 2.	Le produzioni documentali nei giudizi della crisi matrimoniale Le conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'onere previsto dalla norma	356 358
	Art. 473-bis.49	
(Cu	mulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrim	onio)
Cor	mmento di Romolo Donzelli	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	I rapporti tra separazione e divorzio	360 361 362 367 369 372 373
	Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti)	
Cor	mmento di Adriana Neri	
1. 2.	La disciplina integrativa speciale in materia di provvedimenti temporanei e urgenti. Il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dalle parti	375 377
Cor	Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta) nmento di Adriana Neri	
1.	Il rito unitario per i procedimenti a domanda congiunta: considerazioni introduttive.	379
2	La competenza territoriale	381

## NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 16 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

XX	INDICE SOM	IMARIO
<ul><li>3.</li><li>4.</li><li>5.</li><li>6.</li></ul>	Il contenuto del ricorso introduttivo e l'articolazione del procedimento	382 387 389
	essi o delle parti	390
	Sezione III  Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno	
Cor	Art. 473-bis.52 (Forma della domanda) mmento di Adriana Neri	
1. 2.	Le nuove disposizioni sui procedimenti speciali in materia di capacità delle persone. La domanda <i>ex</i> art. 473- <i>bis</i> .52	393 394
	Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente)	
Cor	mmento di Adriana Neri	
1. 2.	La fase presidenziale del procedimento	397 398
	Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione)	
Cor	nmento di Adriana Neri	
1. 2.	L'udienza per l'esame del beneficiario della misura di protezione	399 400
	Art. 473-bis.55 (Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio)	
	Art. 473-bis.56 (Impugnazione)	
	Art. 473-bis.57 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)	
Cor	nmento di Adriana Neri	
1.	Osservazioni introduttive	404

# NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 17 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

INDI	CE SOMMARIO	XXI
	Art. 473-bis.58	
	(Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)	
Con	nmento di Adriana Neri	
1. 2.	L'art. 473 <i>-bis.</i> 58 e la clausola di compatibilità	406 407
	Sezione IV	
	Assenza e morte presunta	
	Art. 473-bis.59	
	(Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso)	
	Art. 473-bis.60	
	(Procedimento per la dichiarazione d'assenza)	
	Art. 473-bis.61	
	(Immissione nel possesso temporaneo dei beni)	
	Art. 473-bis.62	
	(Procedimento per la dichiarazione di morte presunta)	
	Art. 473-bis.63	
	(Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione)	
Con	mmento di Adriana Neri	
1.	Osservazioni introduttive	413
2.	I nuovi artt. 473-bis.59, 473-bis.60, 473-bis.61, 473-bis.62, 473-bis.63, c.p.c	414
	Sezione V	
	Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati	
	Art. 473-bis.64	
	(Provvedimenti su parere del giudice tutelare)	
	Art. 473-bis.65	
	(Vendita di beni)	
	Art. 473 <i>-bis</i> .66	
	(Esito negativo dell'incanto)	
Con	mmento di Adriana Neri	
1.	Osservazioni introduttive	419
2.	I nuovi artt. 473-bis.64, 473-bis.65, 473-bis.66, c.p.c	419

## NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 18 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

XXII INDICE SOMMARIO

#### Sezione VI

#### Rapporti patrimoniali tra coniugi

	4-0	7 .	/-
Art	4/3	-125	6/

(Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare)
Commento di Giancarlo Savi
1. L'inquadramento4232. La funzione della norma4243. Legittimazione ad agire426
Art. 473-bis.68 (Procedimento)
Commento di Giancarlo Savi
<ol> <li>La domanda e l'introduzione del giudizio</li> <li>Il rito, l'istruttoria e la pronuncia</li> <li>428</li> </ol>
Sezione VII
Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Art. 473-bis.69 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) Commento di Valeria Mazzotta
<ol> <li>I presupposti per l'ordine di protezione in ambito civile</li></ol>
Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione)
Commento di Valeria Mazzotta
1. La sostanziale conferma del contenuto del provvedimento
Art. 473-bis.71  (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione  contro gli abusi familiari)  Commento di Valeria Mazzotta

## NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 19 SESS: 26 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

INDICE SOMMARIO XXIII

#### Capo IV DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

### Art. 473-ter (Rinvio)

#### Commento di Giancarlo Savi

1.	La conferma dell'ambito di operatività del procedimento in camera di consiglio e la	
	competenza	443
2.	Il sistema delle specifiche eccezioni e la risultante duplicità di riti	445
3.	Le tutele assicurate nelle forme della camera di consiglio previste dal codice civile.	447
4.	La tutela dei minori irregolari per condotta o per carattere e di quelli dediti alla	
	prostituzione ovvero vittime di reati a carattere sessuale	450
5.	La tutela del figlio minore dello straniero migrante	451
6.	La tutela del minore accolto come richiedente protezione internazionale	451
7.	I decreti del giudice tutelare	452
8.	L'immediata esecutività dei provvedimenti e dei decreti, rispetto alla regola <i>ex</i> art.	
	741	453

### NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 417 SESS: 54 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_VOLUME

# Sezione V Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati

ART. 473-BIS.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare)

I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso. Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

### NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 418 SESS: 54 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_VOLUME

Art. 473-bis.65 (Vendita di beni)

Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

### NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 419 SESS: 54 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_VOLUME

# Art. 473-BIS.66 (Esito negativo dell'incanto)

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

#### Commento di Adriana Neri

Sommario: 1. Osservazioni introduttive. — 2. I nuovi artt. 473-bis.64, 473-bis.65, 473-bis.66, c.p.c.

#### 1. Osservazioni introduttive.

La sezione V del capo III del nuovo titolo IV-bis è dedicata alle disposizioni relative a interdetti, minori e inabilitati. Rispetto alla originaria collocazione all'interno del libro IV del codice di rito tali norme costituiscono ora un'ulteriore articolazione del suddetto capo III, recante le disposizioni speciali applicabili ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Essa si compone di solo tre disposizioni di cui la prima, di carattere complementare, concernente i minori, gli interdetti e gli inabilitati, e le restanti due riguardanti le modalità di vendita dei beni appartenenti a tali soggetti.

### 2. I nuovi artt. 473-bis.64, 473-bis.65, 473-bis.66, c.p.c.

L'art. 473-bis.64 recepisce fedelmente il contenuto dell'art. 732 c.p.c., oramai abrogato, e detta una regola di competenza generale per tutti i provvedimenti che riguardano i soggetti sopra menzionati, da pronunciarsi in camera di consiglio. La disposizione, pur dopo la sua trasposizione all'interno del libro II, mantiene dunque il suo carattere di norma in bianco (1), ponendo tuttora il problema della esatta identificazione del suo perimetro applicativo che si sovrappone par-

<sup>(1)</sup> V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, IV, 1964, p. 411.

zialmente, per la parte che riguarda i minori, a quello dall'art. 38 disp. att. c.c., il quale, a seguito delle modifiche introdotte con la l. n. 206/2021 (2) prevede una nuova ripartizione di competenza tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni, valevole sino a quando non entrerà in funzione il nuovo tribunale unico per le persone i minorenni e le famiglie (3). In ogni caso, quale che sia il tribunale competente a decidere, il procedimento si conclude con decreto, acquisito il parere obbligatorio (sebbene non vincolante) del giudice tutelare ed è impugnabile con ricorso alla corte di appello, restando invece esclusa l'esperibilità del ricorso per cassazione (4).

L'art. 473-bis.65 — nel regolare la vendita dei beni del soggetto minore o sottoposto a tutela o curatela — si sostituisce integralmente al previgente art. 733 c.p.c., prevedendo l'iter che il tribunale deve adottare nel caso in cui, nell'autorizzare la vendita, abbia deciso che essa debba svolgersi con incanto. La disposizione si pone a completamento di quanto disposto dall'art. 376 c.c. che, in via più generale, attribuisce al giudice la decisione se optare per la vendita dei beni per pubblici incanti o per offerte private, ferma in ogni caso la fissazione del prezzo minimo di vendita e del modo di erogazione o di reimpiego di esso. Va segnalato, peraltro, come, a seguito della riforma attuata con il d.lgs. n. 149/2022, il giudice competente a decidere sul punto non è più il tribunale (come sancito nella originaria versione dell'art. 376, comma 1, c.c.) bensì il giudice tutelare. Deve pertanto rilevarsi un difetto di coordinamento rispetto alla norma in commento laddove essa — analogamente a quanto previsto dall'abrogato art. 733, comma 1, c.p.c. — continua a fare riferimento al tribunale.

Malgrado l'espresso richiamo effettuato dall'art. 473-bis.65 all'art. 534 c.p.c. si ritiene che il rinvio alle norme sull'espropriazione forzata riguardi solo le modalità della vendita e non anche la fase di trasferimento del bene (5) che resta comunque disciplinata dall'art. 191 disp. att. c.p.c., secondo il quale il verbale di vendita dei beni immobili

<sup>(2)</sup> Art. 1, comma 28, l. n. 206/2021.

<sup>(3)</sup> Sul punto v. supra, G. SAVI, sub art. 473-bis.

<sup>(4)</sup> Cfr. Cass., sez. un., 21 gennaio 1998, n. 424.

<sup>(5)</sup> In tal senso Cass., sez. un., 21 gennaio 1988 n. 424. Si esclude peraltro che in caso di vizi procedimentali possa ricorrersi alla opposizione agli atti esecutivi, trattandosi nella specie di atti che danno pratica attuazione al provvedimento del giudice e che non possono in alcun modo ricondursi ad una azione esecutiva (Cass. 29 ottobre 1993 n. 10778).

### NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 421 SESS: 54 USCITA: /prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_VOLUME

ARTICOLO 473-BIS.66 421

appartenenti a minori (redatto dall'ufficiale giudiziario, dal cancelliere o dal notaio) costituisce titolo esecutivo per il rilascio (6).

Con l'ulteriore norma racchiusa nell'art. 473-bis.66 (che incomprensibilmente non è stata accorpata alla prima malgrado l'omogeneità della materia trattata) viene completata la disciplina sulla vendita dei beni dei soggetti incapaci, prendendosi in considerazione la specifica ipotesi in cui l'incanto abbia avuto esito negativo per mancanza di una offerta superiore o uguale al prezzo fissato ex art. 376 c.c.

Verificandosi tale evenienza il giudice (da intendersi anche qui come giudice tutelare, e non più tribunale, per quanto sopra specificato), ove non ritenga opportuno revocare l'autorizzazione, può decidere se autorizzare la vendita a trattative private, ovvero disporre una nuova vendita a prezzo inferiore.

<sup>(6)</sup> Stante la omogeneità di situazioni e di disciplina, è da ritenersi che la disposizione in questione si applichi anche ai beni degli interdetti, degli inabilitati e degli emancipati.